



Comune di Monreale

REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
ENTRATE AI SENSI DELL'ART.6 TER DEL
D.L. 22 OTTOBRE 2016 N.193

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 I/E del 25 gennaio 2017



Comune di Monreale

ART. 1

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Con riferimento alle entrate – anche tributarie – di questo Comune non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato (Regio Decreto 14 aprile 1910 n.639) notificati negli anni 2000 al 2016 dall'Ente stesso e dai Concessionari della Riscossione di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446 ed in applicazione della normativa nazionale vigente è ammesso il pagamento con l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.

ART. 2

TERMINE PER ADERIRE

1. Il termine ultimo per aderire alla definizione agevolata è il 31 marzo 2017;
2. Ai fini di cui all'art.1, il Concessionario della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso articolo presso i propri sportelli o sul proprio sito web.

ART. 3

MODALITA' DI ADESIONE

1. Ogni cittadino che sia destinatario di atti di cui all'art.1 potrà accedere alla sanatoria attraverso idonea manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata ai sensi e per gli effetti del D.L. 22 ottobre 2016 n.193 come convertito dalla legge del 1 dicembre 2016 n.225 e del presente Regolamento;
2. All'uopo verrà predisposto apposito modello approvato con Deliberazione della Giunta entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
3. Il modello sarà reperibile presso l'Ente o presso il Concessionario della Riscossione nonché sui siti web di entrambi;
4. Una volta compilato il modello deve essere recapitato, a mano o a mezzo PEC, al Concessionario della Riscossione;
5. Ai fini del rispetto del termine di cui all'art.2 farà fede la data di protocollo ovvero la ricevuta di consegna PEC;
6. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dall'art.6, nonché la pendenza di giudizi avente ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, assumendosi l'impegno a rinunciare agli stessi ai sensi del successivo art. 8;
7. Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

ART.4

VALIDITA' DELLA ADESIONE

1. Fermo restando il rispetto di quanto previsto all'art.3, l'adesione si considera pienamente attivata solo a seguito del pagamento della somma dovuta ovvero – nel caso di rateizzo – a seguito del pagamento della prima rata.

ART.5
RINUNCIA AL CONTENZIOSO E SOSPENSIONE LITI PENDENTI

1. Condizione di validità della definizione agevolata è la rinuncia al contenzioso giudiziario già instaurato in relazione agli atti oggetto della stessa;
2. A tal fine nel modello di cui all'art.3 dovrà essere indicata la pendenza di eventuali giudizi relativi agli atti ingiuntivi oggetto di richiesta di definizione agevolata e la espressa rinuncia agli stessi.

ART.6
RATEIZZAZIONE

1. E' possibile rateizzare le somme dovute in numero massimo di 16 rate.
2. La prima rata deve essere pagata entro il 30 giugno 2017 e l'ultima entro il 30 settembre 2018.

ART. 7
DECADENZA DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme , la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza;
2. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

ART. 8
TRASMISSIONE ATTI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

1. Entro il 15 giugno 2017, il Concessionario della Riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui all'art.3 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

ART.9
PRESCRIZIONE E DECADENZA

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza di definizione agevolata.

ART.10
ATTI ESECUTIVI

1. Il Concessionario della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente Regolamento, non può avviare azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

ART. 11
MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:
 - a) Mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3;
 - b) Mediante bollettini precompilati, che il Concessionario della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui all'art.9, se il debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente articolo;
 - c) Presso gli sportelli del Concessionario della Riscossione.

ART. 12
ESCLUSIONI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 ter del D.L. 193/2016 così come convertito con la Legge 225/16, sono qui richiamate le ipotesi di esclusione della definizione agevolata indicate nel comma 10 dell'art.6 del D.L. 193/16 così come convertito con Legge 225/16 per quanto pertinenti.

ART. 13
VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 ter del D.L. 193/2016 così come convertito con la Legge 225/16, per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, le disposizioni del presente regolamento si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli dell'art.27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n.689.

ART.14
PUBBLICITA'

1. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente Regolamento il Comune provvederà a dare notizia mediante pubblicazione nel proprio sito *Internet* istituzionale.

ART.15
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia all'art. 6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 così come convertito dalla Legge 1 dicembre 2016 n.225.